


REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PER CONTO DI TERZI E SU PROGETTO

INDICE

Articolo 1 – Ambito di applicazione	2
PARTE I – ATTIVITÀ PER CONTO DI TERZI.....	3
Articolo 2 – Definizione delle Attività per conto di terzi.....	3
Articolo 3 – Contratto e Determinazione del Corrispettivo per attività conto terzi	3
Articolo 4 – Individuazione del personale partecipante ad attività conto terzi	4
Articolo 5 – Riparto dei fondi Conto terzi e Liquidazione dei compensi	4
PARTE II – PROGETTI	5
Articolo 6 – Definizione di Progetto.....	5
Articolo 7 – Contratto	5
Articolo 8 – Individuazione del personale partecipante al Progetto	5
Articolo 9 – Riparto dei fondi su Progetto e Liquidazione dei compensi	6
PARTE III – ENTRATA IN VIGORE	6
Articolo 10 – Entrata in vigore e Validità.....	6



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PER CONTO DI TERZI E SU PROGETTO


Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2003, n. 132 che determina i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia, nonché per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, il Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini”, attraverso il proprio Statuto di autonomia e i regolamenti interni, regola e disciplina:

- a) il funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, in correlazione alle specifiche attività formative e scientifiche, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e musicale;
- b) lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione;
- c) le modalità e criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonché dell'attività complessiva dell'istituzione;
- d) la realizzazione degli interventi per il diritto allo studio.

2. In particolare il presente Regolamento disciplina, a decorrere dall'anno accademico 2021-22:
- ai sensi dell'art. 9 del CCNI 2021-2024 del 29.07.2022, gli incarichi al personale per Attività per conto terzi, definite quali “attività svolte dietro corrispettivo per conto di soggetti pubblici o private”;
- ai sensi dell'art. 5 comma 4 e dell'art. 7 comma 2 del CCNI 2021-2024 del 29.07.2022, gli incarichi svolti in aggiunta al monte ore annuale dei docenti ed all'orario d'obbligo del personale Tecnico-amministrativo e non già retribuiti, relativi ad attività progettuali per cui l'istituzione è titolare o partner e a cui corrispondono specifiche entrate.

3. Pertanto il presente Regolamento disciplina le attività e le prestazioni, anche se aventi carattere di occasionalità, svolte dal Conservatorio di Musica per conto di committenti pubblici o privati, italiani o stranieri oppure sulla base di finanziamenti esterni che prevedano rimborso di spese di personale o forfettari.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PER CONTO DI TERZI E SU PROGETTO

PARTE I – ATTIVITÀ PER CONTO DI TERZI

Articolo 2 – Definizione delle Attività per conto di terzi

1. Ai fini del presente regolamento le attività per conto di terzi sono quelle che dietro corrispettivo e nel quadro di un contratto relativo ad uno specifico rapporto sinallagmatico, compatibili con la programmazione deliberata dal Consiglio Accademico, prevedono l'impegno del Conservatorio a svolgere:

- attività di ricerca, composizione e produzione;
- master-class, collaborazioni artistiche e didattiche;
- organizzazione di conferenze, meeting e seminari;
- consulenza didattica, artistica e musicologica;
- produzione di supporti didattici anche multimediali;
- utilizzazione delle tecnologie, della sala di registrazione e regia, delle strumentazioni e degli ambienti in dotazione al Conservatorio Tartini;
- fornitura di servizi nel campo musicale, tecnologico e didattico;
- collaborazioni con produzioni cinematografiche e multimediali;
- attività di aggiornamento e formazione continua;
- ogni altra attività rientrante nei fini statutari e svolta per conto di terzi;

2. Non sono attività per conto di terzi quelle finanziate con il Fondo di Funzionamento Ministeriale, con la contribuzione studentesca o con il 5 per mille, e le attività su Progetto di cui alla Parte II.

Parimenti non costituiscono attività per conto di terzi le attività a carattere didattico, anche se destinate a pubblico o riservate, con partecipazione di allievi, anche qualora in presenza di una contribuzione alle relative spese da parte di soggetti terzi.

3. Non costituiscono neppure attività per conto di terzi le attività oggetto di accordi di sponsorizzazione.

4. Spetta al Consiglio di Amministrazione la qualificazione della natura dei finanziamenti, di norma all'atto della approvazione della relativa variazione di bilancio.

5. Le prestazioni sono svolte sulla base di convenzioni/contratti, o programmi approvati nel rispetto delle competenze statutarie degli organi.

6. Le attività non devono avere carattere curriculare o concorrenziale rispetto all'attività didattica.

7. Per attività ripetitive o relative a servizi il Consiglio d'Amministrazione può approvare preliminarmente un tariffario e uno schema di riparto dei fondi.


8. Le attività, comprensive degli emolumenti percepiti dal personale coinvolto, sono oggetto di informazione preventiva alla RSU del Conservatorio.

Articolo 3 – Contratto e Determinazione del Corrispettivo per attività conto terzi

1. Il Contratto, la convenzione o il programma deve prevedere di norma un anticipo del 20% da parte del committente o, comunque, idonee garanzie rispetto al pagamento del corrispettivo.

2. Nella determinazione dei corrispettivi per qualsiasi tipo di prestazione si dovrà tenere conto:

- a) del costo sostenuto per l'impiego dei materiali di consumo;
- b) delle spese di viaggio e trasferta del personale per l'esecuzione delle prestazioni;
- c) dell'ammortamento dei beni direttamente impegnati;
- d) del costo omnicomprendivo del personale non strutturato che collabora alla prestazione;



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PER CONTO DI TERZI E SU PROGETTO


- e) del costo del personale T.A. che collabora alla prestazione, calcolato in base al costo orario vigente;
 - f) di eventuali altre voci di spesa ritenute oggettivamente imprescindibili ai fini della determinazione del costo della prestazione;
 - g) dell'utile, che risulta convenzionalmente determinato in misura pari alla differenza tra il corrispettivo, e i costi di cui ai punti a), b), c), d), e) ed f);. in ogni caso almeno pari al 10% del valore del corrispettivo, da far confluire al bilancio dell'Istituzione.
3. Il 4% delle somme introitate è destinato ad incremento dei fondi di cui all'articolo 72 comma 3 del CCNL AFAM 16.02.2005.

Articolo 4 – Individuazione del personale partecipante ad attività conto terzi

1. L'individuazione dell'incarico al personale interno avverrà tenuto conto delle esigenze del committente, delle professionalità presenti, della disponibilità degli interessati.
2. Per ogni tipologia di attività per conto terzi è previsto un compenso per il personale che partecipa all'iniziativa. I compensi possono essere orari o forfetari.
3. Deve essere previsto almeno un docente responsabile dell'attività artistica, scientifica o didattica e almeno un responsabile EP – o area immediatamente inferiore - per la parte gestionale e contabile del finanziamento.
4. Le suddette figure sono responsabili e garanti del perseguimento degli obiettivi e o delle finalità oggetto del contratto, della convenzione o stanziamento, nonché della gestione amministrativa contabile del finanziamento e del coordinamento del personale coinvolto dell'esecuzione del contratto.
5. L'attività per conto di terzi deve essere svolta al di fuori del monte ore o dell'orario d'obbligo e non può essere altrimenti compensata.

Articolo 5 – Riparto dei fondi Conto terzi e Liquidazione dei compensi

1. Il Consiglio d'Amministrazione approva il riparto finale dei fondi derivante dallo specifico contratto e l'elenco dei partecipanti.
2. Le attività sono pagate ai dipendenti esclusivamente ad avvenuto pagamento da parte del committente, salvo anticipazioni nel caso di rapporti pluriennali.
3. Ogni singolo dipendente non può percepire annualmente più di un terzo della propria retribuzione relativamente all'attività conto terzi. Ogni singolo dipendente non può gravare per più del 70% sui fondi derivanti da un singolo contratto.
4. Si applica l'art. 9 del CCNI 29 luglio 2022.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PER CONTO DI TERZI E SU PROGETTO

PARTE II – PROGETTI

Articolo 6 – Definizione di Progetto

1. Ai fini del presente regolamento i progetti sono quelle attività che ricevono un finanziamento dall'esterno in base ad un contratto/convenzione al di fuori di uno specifico rapporto sinallagmatico, e compatibilmente con la programmazione deliberata dal Consiglio Accademico, e che prevedano esplicitamente rimborsi di spese di personale o forfettari:

- attività di ricerca, composizione e produzione;
- master di I e II livello;
- masterclass, collaborazioni artistiche e didattiche;
- organizzazione di conferenze, meeting e seminari;
- produzione di supporti didattici anche multimediali;
- utilizzazione delle tecnologie, della sala di registrazione e regia, delle strumentazioni e degli ambienti in dotazione al Conservatorio Tartini;
- collaborazioni con produzioni cinematografiche e multimediali;
- attività di aggiornamento e formazione continua;
- attività su fondi Comunitari quali Interreg, Creative Europe, ...
- attività su fondi Ministeriali o regionali
- ogni altra attività rientrante nei fini statutari e svolta con finanziamento esterno che preveda rimborso di spese di personale.

2. Non sono attività su Progetto quelle finanziate con il Fondo di Funzionamento Ministeriale, con la contribuzione studentesca o con il 5 per mille e le attività per conto di terzi di cui alla Parte I. Parimenti non costituiscono attività per conto di terzi le attività a carattere didattico per corsi accademici o pre-AFAM.

3. Non costituiscono neppure attività su Progetto le attività oggetto di accordi di sponsorizzazione. Spetta al Consiglio di Amministrazione la qualificazione della natura dei finanziamenti, di norma all'atto della approvazione della relativa variazione di bilancio.

4. Le prestazioni sono svolte sulla base di convenzioni/contratti, o programmi approvati nel rispetto delle competenze statutarie degli organi.

5. Le attività, comprensive degli emolumenti percepiti dal personale coinvolto, sono oggetto di informazione preventiva alla RSU del Conservatorio.


Articolo 7 – Contratto

1. Il Contratto, la convenzione o il programma che prevede il finanziamento del progetto deve prevedere di norma un anticipo del 20 % da parte del committente o, comunque, idonee garanzie rispetto al pagamento del contributo/finanziamento.

2. Nel caso di importi forfettari, comunque, una quota non inferiore al 10% delle somme introitate per il progetto deve affluire nel bilancio dell'Istituzione.

Articolo 8 – Individuazione del personale partecipante al Progetto

1. L'individuazione dell'incarico al personale interno avverrà tenuto conto delle esigenze del finanziatore, delle professionalità presenti, della disponibilità degli interessati.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PER CONTO DI TERZI E SU PROGETTO

2. Per ogni tipologia di attività su Progetto che preveda rimborso delle spese di personale si può prevedere un compenso per il personale che partecipa all'iniziativa. I compensi possono essere orari o forfettari annui e sono stabiliti dalla contrattazione integrativa d'istituto, laddove la quantificazione delle indennità non sia vincolata dal contenuto del progetto approvato.
3. Deve essere previsto almeno un docente responsabile dell'attività artistica, scientifica o didattica e almeno un responsabile EP – o area Terza - per la parte gestionale e contabile del finanziamento.
4. Le suddette figure sono responsabili e garanti del perseguimento degli obiettivi e o delle finalità oggetto del contratto, della convenzione o stanziamento, nonché della gestione amministrativa contabile del finanziamento e del coordinamento del personale coinvolto dell'esecuzione del contratto.
5. L'attività su progetto deve essere svolta al di fuori del monte ore o dell'orario d'obbligo e non può essere altrimenti compensata.

Articolo 9 – Riparto dei fondi su Progetto e Liquidazione dei compensi

1. Il Consiglio d'Amministrazione approva la rendicontazione del finanziamento, contenente anche il riparto finale dei fondi e l'elenco dei partecipanti.
2. Ogni singolo dipendente non può percepire annualmente più di un terzo della propria retribuzione relativamente all'attività su Progetto.
3. Laddove la quantificazione delle indennità non sia vincolata dal contenuto del progetto approvato, una quota corrispondente al 5% dei fondi destinati a compensi del personale impegnato su progetto è destinato ad incremento dei fondi contrattuali di cui all'articolo 72 comma 3 del CCNL AFAM 16.02.2005.

PARTE III – Norme di chiusura

Articolo 10 – Entrata in vigore, Validità e Norme transitorie

1. Il presente Regolamento, attuativo dell'art 5 comma 4, art. 7 comma 2 e art. 9 del CIN del 29.07.2022, entra in vigore la data successiva alla sua pubblicazione ed ha validità fino a diversa disposizione contrattuale o regolamentare.
2. Sulla base del presente Regolamento – Parte II Progetti - si procederà a contrattazione anche per l'integrazione dei compensi relativi all'a.a. 2021/2022 (quali PRIN).
3. Per il corrente anno accademico 2022/2023 si stabilisce che l'importo orario degli incarichi di didattica nel master di secondo livello sia di euro 50,00.